Tribunale di Verona 13 dicembre 2012. Estensore: Vaccari. Omissis

N.3807/2012 R.G.

Rilevato

che la convenuta ha eccepito in via preliminare la invalidità della procura alle liti conferita dall'attrice ai due avvocati stabiliti sopra citati, e la conseguente nullità dell'atto di citazione, in base al rilievo che la dichiarazione di intesa sulla quale essi fondano lo ius postulandi non rispetta i requisiti di cui all'art. 8, comma 1, d. lgs. 96/2001;

che va innanzitutto disatteso l'assunto di parte convenuta secondo cui l'atto in esame deve essere formalizzato in un unico documento sottoscritto dall'avvocato affiancante e dall'avvocato affiancato.;

che infatti può escludersi che la disposizione sopra citata laddove prevede che "l'intesa di cui al comma 1 deve risultare da scrittura privata autenticata o da dichiarazione resa da entrambi gli avvocati" abbia inteso necessariamente riferirsi ad un atto congiunto dei due professionisti;

che invero non si vedono ostacoli a che l'intesa risulti da due distinte dichiarazioni, una proveniente dall'avvocato affiancante e l'altra dall'avvocato affiancato, purchè entrambe abbiano i requisiti previsti dal primo comma della norma sopra citata, ovvero siano indirizzate all'autorità giudiziaria davanti alla quale si svolge il giudizio e siano anteriori alla costituzione della parte rappresentata o al primo atto di difesa dell'assistito;

che da tale premessa consegue che la dichiarazione dell'avvocato stabilito di cui all'art. 8 d. lgs. 96/2001 ben può essere inserita nel corpo dell'atto giudiziario che egli redige in adempimento del proprio mandato, come è accaduto nel caso di specie, poiché tale atto, necessariamente, è indirizzato ad una ben determinata autorità giudiziaria;

che può invece condividersi il rilievo di parte convenuta secondo cui le due distinte dichiarazioni rilasciate dai due avvocati italiani, quella dell'avv. A. C. per l'abogado N. e quella dell'avv. C. M. per l'abogado D. sono generiche in quanto, oltre a non contenere la benché minima indicazione sul contenzioso al quale si riferiscono, non risultano indirizzate ad una specifica autorità giudiziaria;

che pertanto nel caso di specie la circostanza che siano state inserite nel fascicolo di parte attrice non vale a soddisfare l'indispensabile requisito della riferibilità dell'atto di intesa ad uno specifico processo, che consente di assimilare tale atto alla procura speciale ex art. 83 c.p.c., come ritenuto anche dal Consiglio Nazionale Forense nel parere citato da parte convenuta:

che va condiviso anche l'ulteriore deduzione della difesa della convenuta secondo la quale la dichiarazione sottoscritta dall'avv. C. M. risulta redatta in data (20 novembre 2011) molto anticipata rispetto a quella in cui è stato redatto l'atto introduttivo del presente giudizio (maggio 2012) cosicché risulta vieppiù confermata la incertezza della destinazione dell'atto d'intesa tra il predetto difensore e l'abogado D.;

che i predetti vizi delle dichiarazioni di intesa comportano la nullità sia dell'atto di citazione che della procura alle liti poiché entrambi sono sottoscritti dai soli abogados (la procura nella parte relativa alla autenticazione della sottoscrizione del legale rappresentante dell'attrice), che, per quanto detto, erano privi dello ius postulandi;

che peraltro tali vizi sono sanabili ai sensi dell'art. 182, comma 2, c.p.c., come aggiunto dalla l.69/2009, che consente l'assegnazione di un termine sia per il rilascio della procura alle liti che per la sua rinnovazione e quindi anche nell'ipotesi più grave di inesistenza della stessa;

che ovviamente nel caso di specie la rinnovazione della procura alle liti dovrà essere preceduta dalla redazione di una dichiarazione di intesa dei due avvocati affiancanti conformi ai requisiti di cui all'art. 8 d. lgs. 96/2001;

che a tali atti conseguirà la sanatoria con efficacia ex tunc della nullità dell'atto di citazione;

che con riguardo alle ulteriori eccezioni di nullità dell'atto di citazione svolte dalla convenuta vanno entrambe disattese;

che infatti con riguardo a quella relativa alla pretesa incertezza dell'identità del soggetto convenuto in giudizio giova evidenziare che dalle lettura complessiva dell'atto di citazione si desume che l'attrice ha inteso convenire in giudizio l'unico soggetto legittimato passivamente rispetto alle domande che ha svolto, ossia l'istituto di credito centrale e non già la filiale, sebbene non abbia indicato compiutamente la ragione sociale di essa; che tale irregularità può ritenersi sanata ai

che tale irregolarità può ritenersi sanata ai sensi dell'art. 164, comma 3, cpc;

che l'eccezione fondata sulla pretesa inosservanza dell'art. 164, comma 1, in relazione all'art. 163, comma 3, n.2 c.p.c va disattesa, risultando sufficientemente chiara la causa petendi delle domande svolte dall'attrice e senza contare che l'attrice potrà ulteriormente precisare la propria domanda nei termini di cui all'art. 183 comma 6 n.1.c.p.c;

P.O.M

Assegna a parte attrice termine fino al per provvedere a far rilasciare due nuove dichiarazioni di intesa a firma dei due avvocati affiancanti, aventi i requisiti di cui in motivazione nonché per rinnovare la procura alle liti conferita agli abogados S. D. e P. N. e rinvia a tal fine la causa all'udienza del 14 marzo 2013 h.09.30.

Verona 13 dicembre 2012

